

PER COMPETENZA:

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI - VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 44 -
00147 ROMA - dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it**

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE
CONTEMPORANEA - VIA SAN MICHELE, 22 - 00153 ROMA - mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it**

REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE PER L'AMBIENTE - SETTORE N. 3 - SERVIZIO N.
7 - VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, AUTORITÀ REGIONALE AMBIENTALE (ARA) - VIALE
ISONZO, 414 - 88080 CATANZARO - servizio7.ambiente@pec.regione.calabria.it

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE PROVINCE DI COSENZA,
CATANZARO E CROTONE - Piazza Valdesi, 13 - 87100 - Cosenza (CS) - sbap-cs@beniculturali.it

SINDACI DEI COMUNI DI

- ALBIDONA
- TREBISACCE
- AMENDOLARA



**OGGETTO: ART. 183, COMMA 4 D.LGS. 163/2006, COME MODIFICATO DALL'ART. 34, COMMA 4 DELLA
LEGGE 221/2012: OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
INTERVENTO ANAS SPA "SS 106 JONICA- TRATTO DALL'INNESTO CON LA SS 534 (KM 365+150) A
ROSETO CAPO SPULICO (KM 400+000). MEGALOTTO 3"**

Io sottoscritto RINALDO CHIDICHIMO nato a Oriolo (CS) il 27/03/1931, codice fiscale
CHDRLD31C27G110F, residente a 87070 Albidona (CS), Contrada Piano della Torre, snc,

nella sua qualità di:

- cittadino residente interessato per la salvaguardia delle emergenze territoriali, specialmente nelle
aree coperte da vincolo paesaggistico e in quelle classificate come SIC e ZPS;

- portavoce del Comitato Alto Jonio Cosentino;

- nonché proprietario di beni immobili (sia direttamente, sia attraverso la SITAF srl) ubicati in
Comune di Albidona, interessati direttamente dall'impatto fisico e ambientale provocato dal
progetto Anas in oggetto,

entro i termini stabiliti dall'Avviso al pubblico pubblicato il 9 febbraio 2014, contestualmente al
deposito del progetto definitivo;

presento con questo documento :

- Osservazioni, elementi cognitivi e valutazioni prioritari, risolutivi e quindi dirimenti sui presupposti della proposta di progetto definitivo, confrontati con le prescrizioni di Codesto Ministero sulla V.I.A. che aveva accompagnato l'approvazione del progetto preliminare, come recepite dalla Delibera CIPE n. 103/2007;
- Osservazioni, elementi cognitivi e valutazioni prioritari, risolutivi e quindi dirimenti sull'impostazione procedurale di Anas s.p.a. nel considerare impropria la richiesta della compatibilità ambientale del progetto definitivo per le parti in variante rispetto al preliminare;
- Osservazioni particolari sullo "studio di impatto ambientale" e sul "manuale di gestione ambientale" che compongono la proposta di progetto definitivo;
- Elementi cognitivi e valutativi sull'azienda agricola di mia proprietà.

Osservazione 1 - Si tratta di un NUOVO PROGETTO.

La proposta di progetto definitivo non è il preliminare con qualche piccola modifica: è un nuovo progetto, che mantiene solo il tracciato come affinità con il preliminare, nei confronti del quale è vanificato ogni assenso sovraordinato precedente.

Le caratteristiche apprezzate da Codesto Ministero nel parere positivo alla V.I.A. sono state per lo più peggiorate nel definitivo, soprattutto nell'ottica dell'impatto ambientale.

Si ritengono pretestuose le motivazioni alle varianti, afferenti agli esiti dei rilievi geognostici, posto che la stessa pregiudiziale ammessa da Anas è l'insufficienza delle risorse per l'esecuzione dell'intera opera, e che l'intero progetto è stato redatto con osservanza all'esigenza di risparmiare costi, tagliando le opere più costose. Dunque, a guidare le scelte tecniche -che dovrebbero essere obiettive ed indipendenti- sarebbe l'input del quadro finanziario

Le varianti peggiorative apportate al progetto preliminare incidono sull'essenza del contenuto dell'opera, con l'esecuzione di nuove categorie di lavori (nella sostanza fra loro opposte: su un percorso totale di 38 km, 25 km di trincee a cielo aperto sostituiscono le ex-gallerie naturali profonde) in sostituzione o in aggiunta a quelle originariamente previste, tali da mutare essenzialmente e sostanzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, soprattutto sotto il profilo dell'impatto ambientale.

BASI DELL'ASSUNTO

Dalla tabella di pag. 62 della "Relazione generale del progetto esecutivo è evidente la portata delle modifiche (quantitativa e qualitativa), che sono peraltro riassunte nel periodo (pag. 45, cap. 10 della stessa relazione):

"Quindi, alla luce dei conseguenti provvedimenti progettuali resisi necessari a seguito dei risultati e dei riscontri emersi dalle indagini, studi, ed approfondimenti eseguiti nella fase di redazione del Progetto Definitivo, e considerata l'impellente necessità di limitare lo sviluppo dei tratti in galleria naturale, si è ritenuto di adottare dapprima una variante altimetrica relativa alla tratta compresa tra il km 18+700 ed il km 31+800 dell'Opera, e successivamente un'ulteriore variante, sempre al fine di contenere lo sviluppo dei tratti a foro cieco, relativa alla galleria Roseto, che ricade nella successiva tratta compresa tra il km 31+800 ed il limite settentrionale della commessa."

La stessa Anas, a pag. 11 della richiamata relazione generale, afferma che

"La complessità dell'iter progettuale sopra richiamato, caratterizzato da un ventaglio di soluzioni alternative esaminate, è stata determinata dagli esiti della campagna di indagini effettuate, che ha delineato, con l'approfondimento del quadro conoscitivo, un contesto diverso penalizzato da criticità tali da rendere necessarie notevoli varianti plano-altimetriche di tracciato".

Il significato concreto è che più della metà del percorso ha cambiato radicalmente i connotati, è stato stravolto, alzando la livelletta, cioè portando i manufatti in superficie ed elevando a dismisura l'altezza delle pile dei viadotti (su alcuni torrenti oltre 100 m.l).

Buona parte delle Vostre prescrizioni sull'approvazione del preliminare riguardavano modalità d'esecuzione, tenendo conto di un tracciato prevalentemente in gallerie naturali profonde che poco alterava –se non negli imbocchi delle gallerie e nei nuovi viadotti mantenuti ad altezze compatibili- il soprassuolo e la continuità paesaggistica, ma dando per scontato il passaggio in galleria per i chilometri allora indicati.

DAL PRELIMINARE AL DEFINITIVO – MODIFICHE SOSTANZIALI

La Commissione Speciale V.I.A. in data 8 marzo 2005, ha espresso un parere positivo (pur condizionato dall'osservanza di prescrizioni), sulla base di un'opera che nel progetto preliminare aveva queste caratteristiche:

La livelletta, posta all'inizio a quote progressivamente variabili da 16 a 45 m. sul livello del mare, si mantiene poco sopra il piano di campagna (circa 2 m). Dal Km 12 sale leggermente fino a raggiungere i 100 m. sul livello del mare al T. Satanasso per poi scendere presso il Km 16,5, a quota 60 m circa. Nel secondo tratto, la strada, posta a distanze variabili da 900 a 1300 m dalla linea di costa, impegna i primi rilievi appenninici, profondamente incisi da un gruppo di fiumare che scorrono tra qt. 20 e qt. 40 m. sul livello del mare. Ne consegue un andamento altimetrico caratterizzato da un'alternanza di tratti in pendenza (con valore massimo 3.5%) con curve convesse e concave. Per evitare pile di eccessiva altezza nelle "finestre" all'aperto, la livelletta è impostata a quote tali da ottenersi consistenti tratti in galleria, il che impone la separazione delle carreggiate. La quota massima raggiunta è di circa 140 m sul livello de mare, mentre a fine lotto, la strada torna alla quota di 15 s.l.m. circa.

In sintesi, la piattaforma stradale presenta:

- tratte in rilevato: 43.8% (~ km 16,6);
- tratte in trincea: 10% (~ km 3,6);
- tratte in viadotto: 12.8% (~ km 4,846);
- tratte in galleria: 33.4% (~ km 12,704);

Il progetto definitivo trasforma quell'opera, che, dopo l' "innalzamento della livelletta" (cioè spostando tutte le quote che Codesto Ministero aveva tanto apprezzato) ha i seguenti connotati (pag. 61 della relazione generale del progetto):

- in rilevato e scavo (cioè trincee a cielo aperto) per il 66% della lunghezza del tracciato (circa 24.7 km su 37.6 km);
- in viadotto per il 17% (ca 6.5 su 37.6 km) (alzando complessivamente le altimetrie, i viadotti diventano più alti e più lunghi);
- in galleria naturale per il 13% (ca 4.8 su 37.6 km);
- in galleria artificiale per il 4% (ca 1.5 su 37.6 km).

N.B. Nel progetto definitivo non viene individuata la voce "trincea", né distinto il "rilevato" dalle "trincee" (come invece fatto nel preliminare), inserendo una nuova voce comprensiva di "rilevato e scavo". Ma è evidente che la differenza fra i km in galleria del preliminare e quelli del definitivo, si vanno ad aggiungere alla voce /rilevato-scavo e rappresentano nuove trincee.

Per apprezzare tali distinzioni, occorre leggere tutte le tavole tecniche del progetto.

POCA TRASPARENZA

Questo porta ad osservare che anche nell'elaborazione testuale, il progetto definitivo dell'Anas non consente un preciso confronto del prima/dopo, lasciando intendere che anche la stessa stesura del

progetto definitivo tenda a nascondere o minimizzare le varianti, amplificando invece (quasi 50 pagine dedicate) gli esiti delle indagini geognostiche portati a giustificazione dell'esigenza di varianti significative.

MOTIVAZIONI ADDOTTE DA ANAS S.P.A. PER LE MODIFICHE

A pag. 10 della relazione generale Anas s.p.a. spiega la sintesi cronologica del percorso che ha portato alle modifiche:

- *indagini propedeutiche alla progettazione;*
- *analisi degli esiti della campagna geognostica;*
- *verifica preliminare della fattibilità tecnico-economica del Progetto Preliminare in relazione agli esiti di suddetta campagna;*
- *individuazione ponderata del tracciato plano-altimetrico ottimale;*
- *analisi di dettaglio delle metodologie costruttive da adottare per l'asse stradale e per le relative opere d'arte.*

Dopo aver precisato, qualche riga sopra, che **si tratta di scelte progettuali pressoché obbligate, in dipendenza della necessità di mantenere il costo complessivo dell'opera entro i limiti di spesa originariamente assentiti.**

Dunque, si sono cercati gli appigli tecnici per motivare la semplicissima decisione di fare meno gallerie, per spendere meno. (In caso contrario, cioè se il peso dell'esito delle nuove indagini geognostiche è tale da motivare lo stravolgimento del progetto, i casi sono due: a) le stesse indagini fatte dieci anni fa non erano attendibili; b) in dieci anni il territorio ha subito modificazioni geologiche tanto straordinarie).

La verità è evidentemente questa: il progetto preliminare doveva essere orientato a fare le gallerie (per input esterni alla progettazione di questa specifica opera), la penuria delle risorse finanziarie dell'attuale momento di crisi orienta viceversa la proposta di definitivo a non fare le gallerie.

Questa da sola dovrebbe essere una ragione pregiudiziale per mettere in dubbio tutte le scelte tecniche operate da Anas per questo Megalotto 3.

Ci sono numerosi pronunciamenti e sentenze dell'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) circa le varianti sostanziali del progetto definitivo rispetto al preliminare.

Osservazione 2 – Non dev'essere accettabile la richiesta di compatibilità ambientale del progetto definitivo solo per le parti in variante sul preliminare. Il definitivo stravolge il preliminare essenzialmente dal punto di vista dell'impatto ambientale: tutta l'opera dev'essere rivalutata con una nuova V.I.A. complessiva, ridiscutendo tutto, a partire da un'obiettivo e approfondita ri-valutazione della scelta del tracciato.

L'impatto ambientale determinato dalle modifiche progettuali incide pesantemente e sostanzialmente sull'intero intervento.

Si dissente pertanto dalla decisione di Anas s.p.a. di limitarsi a chiedere la compatibilità ambientale del progetto solo per le parti in variante.

Quelle varianti impongono al Ministero dell'Ambiente il riesame dell'intera opera, essendo venuti meno anche i presupposti di gran parte delle prescrizioni che hanno condizionato il parere positivo alla V.I.A. in sede di preliminare.

SERVE UNA NUOVA VIA PER L'INTERA OPERA

Il Ministero dell'Ambiente, previa consultazione con la commissione speciale VIA, ha la facoltà di sospendere l'esecuzione dell'opera o il rinnovo dell'istruttoria, qualora le differenze con il progetto

preliminare (o la violazione delle prescrizioni espresse in sede di V.I.A.) siano suscettibili di una significativa modificazione dell'impatto ambientale globale.

Non si vede come possano essere rispettate prescrizioni in sede di approvazione del preliminare, che abbiano per oggetto situazioni che il definitivo stravolge. Nè si potrebbe, immaginare l'espressione di un parere vincolato a prescrizioni su un progetto definitivo: esso si approva o si rigetta, non essendo previste altre procedure successive da sottoporre al parere del Ministero dell'Ambiente, e restando soltanto l'ambito dei controlli.

Sia la normativa (articolo 185, Dlgs 163/2006) sia una consolidata giurisprudenza prevedono che la grande opera pubblica approvata con progetto preliminare debba essere **nuovamente sottoposta a valutazione ambientale** se in sede di approvazione del progetto definitivo c'è stata una sensibile variazione rispetto alla Via effettuata sul preliminare e vi sia stata una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, come avverrebbe nel caso di specie.

A sostegno di questa osservazione, elenco elementi utili di giurisprudenza e la citazione di altri documenti:

Giurisprudenza:

Consiglio di Stato, sentenza n. 6667 del 2012;
Consiglio di Stato, Parere n. 2757/95, 25 gennaio 1996;
Consiglio di Stato, sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917;
Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2002, n. 3917;
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 10 giugno 2004, causa C-87/02;
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 11 agosto 1995, causa C-431/92;
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 16 settembre 1999, causa C-435/97;
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 20 settembre 2007, causa C-304/05;
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/96;
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 24 ottobre 1996, causa C-72/1995;
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 2 giugno 2005, causa C-83/03;
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 9 agosto 1994, causa C-396/92;
T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, sentenza n. 710, 9 maggio 2002;
T.A.R. Lazio - Roma, sezione III, 8 agosto 2006, n. 7098;
T.A.R. Lazio - Roma, sezione III-ter, 4 gennaio 2006, n. 82;

Altri documenti

Circolare 1 dicembre 1992, n. 8840/VIA/A.O.13.1, G.U. n. 104 del 6 maggio 1993;
COM(93) 575 final, 16.3.94: Report from the Commission of the Implementation of Directive 85/337/CE;
Commission report shows inadequate implementation of environment Directive, IP/03/876, 2003;
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 4 giugno 2003, dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco di Villa Tuzzo sito nel comune di Lecce (in gazz. uff., 27 febbraio, n. 48);
Ministero dei Lavori Pubblici, Lettera Not. Prot. n. 2801, 13 dicembre 1996; A.N.A.S.,
Lettera Prot. n. 12054 del 17 dicembre 1995;
Procedura di Infrazione 2002/5170

LA SCELTA DEL TRACCIATO

Si ritiene che il Ministero dell'Ambiente, accedendo alla tesi che le modifiche sostanziali al progetto preliminare apportate al definitivo, rendano quest'ultimo un progetto nuovo, debba ripartire dalla discussione di merito sulla scelta del tracciato fra quelli esaminati in sede di V.I.A. sul preliminare.

Peraltro, troppo semplicistiche appaiono anche le considerazioni della Commissione Speciale V.I.A. nel parere dell'8 marzo 2005, con si cui si liquidavano le alternative di percorso, avallando le scelte compiute da Anas nella redazione del preliminare, senza approfondimenti ambientali e paesaggistici, se non limitati al particolare. La stessa redazione del progetto preliminare -e nel progetto definitivo l'impianto testuale della relazione generale sottolinea maggiormente- è impostata trattando piccoli spazi alla volta, orientando il lettore a perdere di vista l'insieme.

Ovvero, quelle valutazioni della Commissione a favore del tracciato "A" devono oggi essere riequilibrare con i molti cambiamenti intervenuti nel frattempo, a partire dalla sorte dell'aeroporto

di Sibari, mai entrato e ora definitivamente escluso nella pianificazione nazionale degli scali (quindi a nulla vale chiamare interferenza l'incrocio con l'area destinata ad opera fantasma), fino ai motivi del non-raddoppio in aderenza dell'esistente, che oggi appaiono ridimensionati se confrontati all'impatto ambientale dell'opera prevista nel progetto definitivo, oltre che non rispettosi di criteri di spending review, se si pensa soltanto all'artificioso arretramento a monte del percorso sul torrente Saraceno, mentre nulla osterebbe un raddoppio dell'esistente viadotto della E90 che attualmente scorre nel nulla e potrebbe essere benissimo affiancato da un identico viadotto per le due nuove corsie.

In sostanza: alla luce delle modalità esecutive illustrate nel progetto definitivo, se non si tornasse alle gallerie profonde naturali previste nel preliminare e sostanzialmente approvate nella V.I.A., vale la pena di riprendere in esame tracciati alternativi meno impattanti.

ALCUNE INTERFERENZE SENSIBILI

Sia le interferenze con il grande metanodotto Snam (cui in molti tratti si sovrappone pedissequamente il tracciato prescelto da Anas ed avallato da Codesto Ministero), sia quelle con alcune opere fisse del Consorzio di Bonifica, sono state liquidate dalla Commissione Speciale V.I.A. dell'8 marzo 2005 con frasi come "il progetto presentato prevede la modalità e la tempistica relative alla risoluzione delle interferenze secondo modalità che, se adeguatamente sviluppate nella successiva fase di progettazione, appaiono soddisfacenti".

Il progetto definitivo, a proposito dell'interferenza del metanodotto, scrive nella sua relazione generale, a pag. 14, "Dal km 22+800 al km 23+400 l'asse interferisce con il metanodotto *regionale*, che ne impone una deviazione già valutata con i tecnici del gestore, e da coordinare strettamente in fase esecutiva". A parte l'osservazione di opportunità sul valore della frase "s'impone lo spostamento" quando si parla di smontare e spostare un'opera esistente e funzionante per far posto a una infrastruttura ancora non esistente, il buon senso esclude di accettare una gerarchia fra opere, forse pur prevista dalle norme sulle opere pubbliche (per questa ragione Anas appone l'aggettivo *regionale*, per sminuirne l'importanza? Quel metanodotto viene dalla Sicilia e va al nord, attraversando la Calabria, ma non è finalizzato alla distribuzione del metano in Calabria!), sapendo che la scelta "per imposizione" dell'Anas significa nuovo consumo di territorio, nuovi espropri, nuovi lavori, nuove incisioni dolorose in territori sensibili, oltre a nuove spese a carico delle pubbliche finanze (cioè dei contribuenti!!!).

UNA SCELTA EMBLEMATICA

Nella zona di Roseto, in presenza di gravi criticità afferenti a frana instabile in vasta area in cui il progetto preliminare prevedeva una galleria naturale, il progetto definitivo decide di spostare il tracciato (dopo l'inizio nord del tratto in commessa) a valle della frana, sulla spiaggia, in uno stretto corridoio costiero fra la vecchia statale e la ferrovia, in punti dove già la ferrovia è quasi lambita dalle onde. Anche in questa scelta, la giustificazione più che tecnica è economica: "le criticità di 2° livello riscontrate rispetto alla previsione del progetto preliminare, e gli elementi tecnici della galleria non pregiudicavano la fattibilità dell'opera, ma ne rendevano particolarmente costosa la relativa realizzazione".

Gruppo di osservazioni 3 – (diverse osservazioni) Totale mancanza di riferimenti al vincolo paesaggistico apposto con decreto del Ministero pubblica Istruzione 2 ottobre 1974 (G.U. 801 del 12/2/1975) e decreto Mibac 11 aprile 1990 (G.U. 106 del 9/5/1990) su vaste aree interessate dall'opera.

La prima lacuna che salta agli occhi leggendo lo Studio di impatto ambientale e il Manuale di gestione ambientale, riguarda l'assenza di qualsiasi considerazione sull'esistenza del vincolo paesaggistico (e quindi delle conseguenti prescrizioni di legge) cui sono sottoposte le terrazze degradanti a mare nei comuni di Trebisacce, Albidona e Amendolara.

Si ripropone in tale documento la stessa mancanza che aveva già connotato l'analogo studio allegato al progetto preliminare, mancanza che in parte era stata ovviata dalle prescrizioni di Codesto Ministero condizionanti il parere positivo.

Domanda: la dichiarazione di pubblica utilità di un'opera strategica nell'ambito della Legge Obiettivo, ha potere di deroga sull'art. 9 della Costituzione che protegge il paesaggio e sul Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137)?

VARIANTI SCIOCCANTI SULLE AREE PROTETTE

La modifica più eclatante e scioccante riguarda infatti la trasformazione di 11,704 km di gallerie naturali (preliminare) in trincee a cielo aperto (proposta di definitivo), gran parte delle quali in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi delle leggi 1497/1938 e Galasso (terrazze naturali degradanti a mare, interi fogli catastali dei comuni di Trebisacce, Albidona e Amendolara: (Comune di Amendolara: fogli 67,64,65,68,55,69,56,59,57,43,31,28,21,28; Comune di Albidona: fogli 42 e 53; Comune di Trebisacce: fogli 15,10,9,4,1) costituenti un unicum di paesaggio da preservare. Decreto Ministero dei Beni Culturali 11 aprile 1990).

Le motivazioni del Ministero dei Beni Culturali nell'apporre il vincolo, sono :

- La zona è una delle più interessanti della fascia costiera jonica, caratterizzata da terrazzi naturali a mare, con area ancora allo stato vergine e macchie di vegetazione con specie arboree in via di estinzioni quali il pino di Aleppo;
- Vi è l'esigenza di tutelare le pregevoli valenze ambientali della zona su indicata, nonché quella di conservare l'indiscussa panoramicità dei luoghi medesimi.

Nel parere di Codesto Ministero (espresso con verbale della Commissione speciale V.I.A. in data 8 marzo 2005), il valore paesaggistico di quelle zone viene conservato dalla scelta (nel preliminare) delle gallerie profonde. Alcune prescrizioni della Commissione, recepite nella delibera CIPE 103/2007, hanno per oggetto proprio la salvaguardia di quelle zone, disponendo ripristini paesaggistici mitiganti dell'impatto per le opere visibili (viadotti, imbocchi delle gallerie).

C'è in verità una sola considerazione nel parere del Ministero dell'Ambiente (Commissione speciale V.I.A. dell'8 marzo 2005), che ritiene compatibile l'opera del progetto preliminare con il vincolo paesaggistico di cui è evidentemente al corrente:

2.6. Paesaggio

Nel tratto settentrionale dell'opera -da Roseto capo Spulico a Trebisacce, il paesaggio subisce alcune compromissioni in corrispondenza delle fiumare, soprattutto, nei tratti allo scoperto che si sviluppano lungo i terrazzi marini (terrazzi in parte oggetto di vincolo paesaggistico per il loro valore panoramico) Per il resto, la circostanza che in questo tratto l'opera si sviluppi quasi completamente in galleria riduce i casi nei quali essa confligga con esigenze di tutela del paesaggio.

La stessa Commissione, nel suo richiamato parere, risponde a una osservazione circa l'interferenza dell'opera con i terrazzi marini, costituenti l'elemento paesaggistico di maggior pregio della zona e in parte sottoposti a vincolo ambientale, per i quali sarebbe insostenibile l'impatto visivo ed estetico del tracciato prescelto in continuità del paesaggio, sostenendo "la strada si sviluppa, del resto, prevalentemente in galleria quando la planimetria dell'infrastruttura coincide con aree sottoposte a vincolo paesaggistico".

Ma il progetto definitivo scardina del tutto quella considerazione e quella risposta, perché su quelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ora non sono più previste gallerie, bensì cesure longitudinali del suolo con trincee a cielo aperto, gallerie artificiali di superficie, viadotti con pile altissime (ben oltre le altezze di cui la Commissione VIA si rallegrava), cioè importanti interruzioni di continuità paesaggistica.

Se la proposta di progetto definitivo toglie le gallerie profonde e le trasforma in trincee a cielo aperto, il valore paesaggistico delle zone sottoposte a vincolo non potrà certo essere salvaguardato con ripristini mitiganti continui su 11,407 km di trincee.

La ferita longitudinale che incide su quelle terrazze resterebbe perennemente, non solo con riguardo alle superfici direttamente interessate agli scavi permanenti (trincee, che spesso determinano discontinuità nell'ambito della stessa azienda agricola), ma anche con riguardo alla continuità paesaggistica interrotta anche dall'altezza dei viadotti sui torrenti inseriti nella zona vincolata.

UN ESEMPIO PARTICOLARE

La Torre di Albidona, torre di guardia trecentesca restaurata nel rispetto delle caratteristiche originarie, è annoverata fra le dimore storiche ed è oggetto di vincolo ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a), Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 42. (vincolo rinnovato da ultimo con decreto n. 236 dell'8/11/2012 (Direzione Generale Beni culturali e paesaggistici della Calabria), insieme a una vasta superficie di rispetto circostante.

La particella catastale 104, inserita nel vincolo archeologico-storico-culturale appena richiamato, e che inoltre è completamente inserita in area SIC, sarà lambita dalla posa del cantiere Anas con stazione di betonaggio, che appoggerà i suoi rumorosi, ingombranti, polverosi e inquinanti impianti su altre particelle completamente appartenenti all'area vincolata SIC in prossimità del Torrente Avena.

Osservazione 4 – È obbligatoria la cogestione del ministero dei beni culturali e del paesaggio

Anas ha considerato il vincolo paesaggistico –anche nel progetto preliminare- come uno dei tanti vincoli già assorbiti dalle norme urbanistiche dei diversi comuni. In questo caso, dovrebbe invece essere trattato non come un elenco di particelle catastali da confrontare con le norme tecniche dei piani urbanistici, ma come un insieme armonico di unica emergenza ambientale da tutelare, per usare le parole del Ministero dei Beni culturali nell'apporre il vincolo: "un complesso collinare paracostiero dalle caratteristiche morfologiche omogenee e paesaggisticamente rilevanti".

L'esistenza del vincolo paesaggistico non ha motivato in sede di preliminare, né sembra motivare in sede di definitivo, il necessario coinvolgimento del Ministero dei Beni Culturali per la puntuale autorizzazione paesaggistica avente per oggetto la compatibilità dell'opera proposta con le caratteristiche e soprattutto con le motivazioni e gli scopi di tutela dei beni vincolati.

Si rileva che l'entrata in vigore, a regime (dal 1° gennaio 2010), dell'art. 146 sulla disciplina autorizzatoria prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42), dovrebbe coinvolgere il Ministero dei Beni culturali sull'atto autorizzatorio di base, per la sua dovuta valutazione di "merito amministrativo" (e non più un sindacato di mera legittimità, nell'espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (art. 146 d.lgs. 42/04), con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo paesaggistico (su cui Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9).

LE AREE SIC E ZPS

Le aree SIC e ZPS, sono trattate con più attenzione, ma sempre e solo nell'ottica del ripristino ambientale post-operam. Anche le norme di gestione delle aree SIC e ZPS non prevedono che prima si devastino poi si riparinò i danni con nuovi e migliorativi interventi. Prevedono che si operi esclusivamente in una direzione di tutela e salvaguardia.

L'esempio più calzante è il regime dell'intervento privato in aree con vincolo paesaggistico o zone SIC e ZPS. Io proprietario non posso costruire un'opera impattante (persino i pali della rete di recinzione) e poi ripristinare. Non la posso inserire e basta, pena sanzioni, oltre all'obbligato immediato ripristino.

L'Anas invece può scegliere proprio le aree SIC e ZPS per impiantare cantieri e stazioni di betonaggio, profondendosi poi in decine di pagine che accarezzano la delicatezza e la peculiarità

degli habitat, citano le normative della Rete Natura 2000, parlano di flora e fauna con amore solo nelle compensazioni e nelle azioni di ripristino ambientale?

GLI IMPEGNI DI ANAS PER I RIPRISTINI POST OPERAM

Nello studio d'impatto ambientale e nel manuale gestione ambientale si dedica molto spazio ai ripristini post-operam. Codesto Ministero dovrebbe trovare metodi cogenti per imporre all'Anas la manutenzione anche dopo la fine di tutti i lavori e l'abbandono dei cantieri. A giudicare da come vengono attualmente mantenute le scarpate delle strade Anas, le aree interne agli anelli di svincolo e i reliquati, ci sarebbe da preoccuparsi moltissimo. Degrado, incendi, erbacce, rifiuti abbandonati: questa è la gestione ambientale dell'Anas!.

Osservazione 5 – Per capire bisogna vedere

Osservo che per un giudizio obiettivo e motivato finalizzato a stabilire il destino di questo territorio (che ha come unica risorsa il clima mite, l'ambiente, il paesaggio, i panorami, anche nell'ottica dell'unico futuro possibile nel rilancio dello sviluppo economica basato su un turismo eco-compatibile) la Commissione, o almeno qualche suo membro, dovrebbe recarsi sul posto e constatare *de visu* il contesto che l'Anas si sta apprestando a violentare.

D'altronde si parla di un Ente che non ha esitato a stendere il suo nastro d'asfalto in mezzo agli scavi di Sibari, interrompendo a metà la zona archeologica! Spero che qualcuno la fermi.

6. Elementi cognitivi valutativi sull'azienda agricola di mia proprietà

La mia azienda in Calabria, sull'Alto Jonio cosentino è un'oasi di verde che arriva fino al mare, ricevuta dagli Avì e che ho cercato di migliorare sempre, nell'ottica di preservarne l'integrità e di difenderla da ogni aggressione.

Passando per tonto, ho rinunciato alle aree fabbricabili che il Comune aveva previsto sulle mie terrazze naturali degradanti a mare. Ho coinvolto i proprietari confinanti e acquistato nuovi terreni limitrofi, allo scopo di dare un senso compiuto al territorio, che ha un futuro anche economico solo nella salvaguardia paesaggistica ed eco-sostenibile.

Non so quanti alberi e cespugli e fiori ho piantato negli anni per implementare un parco mediterraneo. Sull'intera azienda c'è il vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/39, rinnovato con il vincolo "Galasso". Sulla parte che confina con la foce del vicino Torrente Avena, c'è l'area SIC e in parte ZPS (sito di interesse comunitario per la protezione della flora e fauna autoctone, nell'ambito della direttiva Natura 2000 della UE).

Ho acquistato un bosco comunale sotto l'azienda per impedire probabili velleità edilizie di altri.

Lo scopo della mia vita è stato quello di conservare quest'oasi e fare in modo che anche i miei successori non osino stravolgerne gli scopi, tutelando quest'azienda com'è e di migliorarne le caratteristiche solo in direzione di rispetto ambientale.

I fruitori del nostro agriturismo l'hanno considerato spesso una specie di paradiso terrestre e tornano per la pace, i panorami, le passeggiate nel verde, i profumi della macchia, il silenzio.


Di recente ho affittato il terreno a un gruppo di persone animate dal concetto condiviso di bellezza. Anche loro stanno svolgendo i necessari interventi di ripristino fabbricati e di mantenimento agricolo, secondo criteri compatibili con gli obiettivi compartecipati. Negli ultimi due anni sono stati piantati quasi 50 ettari di frutteti biologici specializzati.

E ora l'ANAS, stravolgendo il progetto preliminare risalente al 2003 (già scellerato per la scelta di un percorso inopportuno di per sé devastante della fascia costiera dell'alto Jonio cosentino, ma che perlomeno nella mia azienda passava in galleria naturale profonda e la lambiva con il viadotto sul torrente Avena, alto al massimo 16,5 m.)), ha fatto partire le procedure attuative di un progetto esecutivo che trasforma: a) il viadotto sul torrente Avena in altissimo ponte in salita con piloni di

oltre 100 metri; b) la galleria naturale profonda che lasciava intatta la copertura del suolo e abbastanza lontane le fonti di inquinamento e rumore), in un tratto di galleria artificiale per 200 m., e il resto -con attraversamento longitudinale- con trincee di cemento a cielo aperto.

La mia azienda viene spezzata in due, passando l'ANAS con la trincea di cemento a cielo aperto a pochi metri dal centro agrituristico (dalla piscina, dal ristorante), interrompendo il collegamento con gli ettari più a monte, piazzando un bel cantiere per tutta la durata dei lavori con betoniere, via vai di mezzi, rumore, polveri, ingombro visivo terribile, proprio all'ingresso dell'azienda, occupando ettari di frutteti specializzati appena piantati, appena al confine della superficie limitrofa alla Torre di guardia trecentesca che dà il nome al luogo, vincolata come bene artistico-culturale.

Inserisco alcune immagini dell'azienda, pregandoVi di immaginarla attraversata dalle trincee dell'ANAS.



Inoltre, dentro la mia azienda, si prevede di interrompere e spostare il metanodotto Snam, a favore del passaggio della nuova strada, con nuovi espropri, nuove occupazioni di terreno fertile, nuove spese di denaro pubblico.

Ho lottato contro questo progetto fin dall'inizio. Non discutendo la validità dell'opera, ma il percorso scelto, il rifiuto di alternative valide, lo sperpero di denaro pubblico, lo scempio del paesaggio, la ferita a un territorio che ha come unica risorsa l'ambiente, i panorami, le terrazze naturali per un futuro di turismo sostenibile.

La mia lotta non ha mai messo davanti i miei interessi personali, bensì la salute del territorio e la difesa del suo unico futuro possibile anche economico, basato sull'offerta di un ambiente pulito, quasi intatto nelle sue caratteristiche peculiari, di fronte al quale l'Anas a quanto pare resta del tutto indifferente ed aggressiva.

Osservo che dal Ministero dell'Ambiente avrei aspettato valutazioni più severe in sede di esame del progetto preliminare e che mi aspetto ora, sulla richiesta di compatibilità ambientale limitata alle varianti, una radicale presa di posizione contro la tracotanza di chi -facendosi scudo di leggi compiacenti, procedure facilitanti e complicità istituzionali- calpesta i diritti dell'ambiente e il diritto all'ambiente.

In fede.






Rinaldo Chidichimo

Albidona, 19 febbraio 2014

Allegati integranti del file:

- fotocopia del documento d'identità;
- fotografie del territorio con "terrazzamenti naturali" oggetto di vincolo paesaggistico, su cui l'Anas prevede -anziché le gallerie profonde del progetto preliminare- trincee di cemento a cielo aperto.

- FOTOGRAFIE DELLE "TERRAZZE" CON VINCOLO PAESAGGISTICO, CHE SARANNO INTERROTTE DA TRINCEE A CIELO APERTO CON RELATIVI MANUFATTI PROTETTIVI



immagini tratte dal sito www.italianostra.org

COME VEDETE: UNA GALLERIA PROFONDA LE LASCEREBBE INALTERATE, LE PREVISTE TRINCEE A CIELO APERTO LE FERIRANNO PER SEMPRE